REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte ricorrente:

Nel merito

· **Accertare e dichiarare** in ragione delle mansioni effettivamente svolte, il diritto dell'istante al definitivo riconoscimento, dichiarata l'invalidità del livello assegnato alla ricorrente ovvero il 4°, **di un rapporto di lavoro con inquadramento professionale al 3° livello ed il diritto dell'istante al definitivo riconoscimento di tale livello di inquadramento vigente CCNL di categoria sin dal 01/04/2016 e con retribuzione corrispettiva a tale livello** come da conteggi sopra riportati, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo o altra ulteriore somma che sarà ritenuta di giustizia;

· **Accertare e dichiarare** in accoglimento del presente ricorso, il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive di cui in premessa e per l'effetto **condannare** la convenuta a pagare alla ricorrente la somma complessiva di **€ 2.532,04** sino a aprile 2019 oltre a successivi importi mensili maturati in corso di causa (incidenza mensile pari ad € 97,69 oltre € 8,14 di incidenza mensile rateo 13esima, € 8,14 di incidenza mensile rateo 14esima ed € 8,44 di incidenza mensile rateo TFR, salvo rivalutazioni

intercorse in corso di causa della paga tabellare) o altra ulteriore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, fino al soddisfacimento, nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi.
Con il favore delle spese diritti ed onorari del giudizio, successive occorrende e rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge.

Parte convenuta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere il ricorso e le domande tutte con lo stesso promosse perché infondate in fatto e diritto.
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il giudice, visti gli atti, esaminati i documenti, udita la discussione orale all' udienza del 17/11/2020, ritenuta superflua ogni indagine istruttoria, osserva quanto segue.

La causa attiene all'esatto inquadramento della signora Marinetti Veronica, dipendente della CAMST Soc Coop, con mansioni di cuoca presso le cucine dei plessi scolastici del Comune di Torino , inquadrata nel quarto livello del contratto collettivo nazionale di categoria (CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e turismo), in particolare dal 01/04/2016 a seguito di accordo transattivo stipulato avanti la ITL di Torino.

La ricorrente sostiene che, poiché è la sola cuoca presente nella cucina delle scuole, dove si occupa di rendere il servizio di preparazione dei pasti per gli alunni, con tutte le attività connesse , poiché "opera in solitudine " e quindi assume su di sé "tutte le responsabilità attinenti la cucina i pasti prodotti " , deve essere inquadrata nel terzo livello come cuoca unica.

La convenuta non condivide tale interpretazione e chiede il rigetto del ricorso.

I fatti sono pacifici.

In particolare la ricorrente in sede di interrogatorio libero ha correttamente riconosciuto esatta la descrizione delle mansioni contenuta nel capo 8 della comparsa, sostanzialmente coincidente con quanto scritto nel ricorso, e non ha contestato nei fatti le allegazioni avversarie.

Dunque, in fatto, la situazione è quella di una cuoca che da sola nella cucina sita nelle singole scuole, riceve la materia prima dal magazzino della cucina centralizzata della CAMST, e provvede a cucinare sulla base di menù predisposti centralmente, e di grammature già stabilite, previo controllo di quantità e qualità della merce ricevuta - ha

precisato la ricorrente: "se mancano delle materie prime avviso il magazzino e la dietista e loro fanno gli ordini".

nel capo 8 della comparsa è precisato che la ricorrente cucina le derrate alimentari con le prescrizioni e le limitazioni stabilite nel capitolato e nei programmi , molto dettagliati, e in particolare non decide il menù da servire , non decide se e come variare i piatti per le cosiddette diete speciali che devono essere uguali per tutti i plessi , non decide le quantità complessive da cucinare, non decide le porzioni delle quantità delle singole materie prime , neppure decide le ricette con le quali eseguire i menù, ricette che sono dettagliate anche in relazione alle attività più elementari , non decide gli ordini delle materie prime.

COMMENTO

UILTuCS - Dott. Ulpiano da quanto è riportato in questa parte della sentenza, pare che questa cuoca non decida nulla, debba solo cucinare come potremmo fare anche io e Lei.

DOTT. ULPIANO - Veramente il cuoco è tale in quanto deve solo cucinare, nessun cuoco decide sulle attività elencate dal Giudice, nemmeno quello di un ristorante medio; poi a mio parere è più difficile cucinare bene piatti imposti da altri, che non quelli proposti dal cuoco stesso, che proprio per questo sarebbero più conosciuti e meno difficoltosi da realizzare.

Io però sono un giurista e come tale dico che il Contratto Nazionale di Lavoro nel quale è previsto il cuoco unico al 3° livello è stipulato soprattutto per essere applicato dalle grandi imprese nazionali e multinazionali della Ristorazione Collettiva, quindi le parti contraenti sapevano bene che i cuochi di tali imprese operano prevalentemente in regime d'appalto e quindi con menù, grammature e qualità dei prodotti ecc. decisi dal committente. Così come erano ben consapevoli che gli acquisti dei prodotti sono centralizzati e smistati per essere cucinati con le previste proporzioni, è escluso che il cuoco di tali aziende vada al mercato a fare la spesa con la borsetta come immaginato dal Giudice.

In conclusione tutto ciò che il cuoco non decide a dire del Giudice era previsto dai firmatari del Contatto e nonostante ciò per il solo fatto che cucini da solo ha diritto al 3° livello professionale e retributivo, per la verità quelle attività non sono svolte e decise nemmeno da cuochi di livello superiore come il capo cuoco, nonostante ciò quest'ultimo ha il 2° livello.

Tra l'altro, in aggiunta, il Contratto non distingue tra il cuoco unico dipendente da grande Impresa e il cuoco unico dipendente da ristorante.

Ciò premesso in fatto occorre riportare le declaratorie del contratto , quanto al livello riconosciuto e cioè il quarto e quanto al livello richiesto, e cioè il terzo

IV Livello:

"appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:

- .....omissis.....

- cuoco capo partita;

- cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina";

III livello:

"Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori"

tra i profili: cuoco unico

Il giudice vuole sgombrare preliminarmente il campo dalla banale ma non corretta sovrapposizione tra la figura dell'unico cuoco e quella del cuoco unico, non corretta, in quanto la prima locuzione descrive uno stato di fatto , e cioè quello di un persona che cucina senza altri aiuti , e la seconda invece incide sulla qualità delle servizio prestato, e in quanto mentre il cuoco unico è una figura professionale riconosciuta dal contratto collettivo, nessun rilievo ha ai fini dell' inquadramento la circostanza che una cuoca operi da sola o con altri.

COMMENTO

UILTuCS - Su questa fantasiosa interpretazione del Giudice ci deve proprio illuminare Dottore, a noi appare arrampicarsi sui vetri senza riuscirci pur di negare un diritto. E' come se una stessa persona che scrive in un caso prima il proprio nome e poi il proprio cognome e nell'altro caso prima il proprio cognome e poi il proprio nome sprofondi in una crisi d'identità "in quanto per il Giudice sarebbero due persone diverse".

DOTT. ULPIANO - In effetti questo arzigogolo del Giudice è paradossale, non riesco a trovar modo per difendere il Collega, mi sembra di rivivere la situazione di due Pellegrini che per entrare in Roma dovevano firmare un documento di residenza provvisoria. Il primo analfabeta di nome Giuseppe firmò con un crocesegno (X), il secondo di nome Giovanni con un più (+). Alla mia domanda fatta a Giovanni su come mai non aveva firmato con il crocesegno, la risposta fu: perché mica mi chiamo Giuseppe come lui.

Tornando ad un commento da giurista occorre dire che mentre il cuoco unico è previsto in declaratoria, non è dato a capire dove il Giudice abbia scovato l'unico cuoco, se non dalla Sua immaginazione, in quanto dicitura non riportata in alcuna parte del contratto. Inoltre il "contenuto professionale dell'unico cuoco" è una mera invenzione del Giudice stesso.

Dopodiché è agevole osservare come il quarto livello, quello riconosciuto, espressamente prevede quale figura professionale il cuoco di cucina non organizzata in partite e cioè colui che assicura il servizio di cucina, esattamente come la ricorrente. Anche la declaratoria più generale rientra nelle caratteristiche di resa della prestazione sopra descritte: autonomia esecutiva, mansioni specifiche di natura tecnico pratica , che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite; la signora Marinetti infatti con assoluta autonomia esecutiva è in grado, con le conoscenze specialistiche di cui è portatrice , di predisporre i piatti che sono previsti dal capitolato, secondo i giorni, le diete speciali, le quantità, le porzioni, utilizzando la ricetta già stabilita a monte , a nulla rilevando che sia sola o in cucina o meno; dirimente è il riferimento alla autonomia esecutiva.

Per contro non può di certo ritenersi che, a fronte della rigida scansione di ogni attività che la lavoratrice deve svolgere (e non potrebbe essere diversamente, poiché si tratta di capitolati stabiliti con il Comune di Torino, al fine di predisporre pasti per gli alunni delle scuole, ovviamente senza distinzione tra una scuola e un' altra, sulla base di regole e condizioni previste a livello centralizzato, trasparenti e verificabili), ella svolga mansioni di concetto (implicanti discrezionalità nell'esecuzione), ovvero specializzate , nei termini posti dalla declaratoria del terzo livello.

La difesa attorea sia in ricorso che in sede di discussione ha posto l'accento sulla responsabilità della ricorrente, che avrebbe piena ed esclusiva responsabilità della cucina e di quanto cucinato , e la responsabilità di rappresentanza dell'azienda di fronte a terzi .
In realtà, la responsabilità di rappresentanza dell'azienda è esclusa , in quanto la ricorrente non ha rapporti nei confronti dei terzi ma si relazione semplicemente con gli addetti della cucina centralizzata o del magazzino. La responsabilità della cucina è un concetto che non è determinante con riferimento all' inquadramento, ovviamente se la ricorrente dovesse compiere qualche errore o non seguire le rigide procedure imposte nella preparazione dei pasti verrebbe considerata inadempiente e quindi "responsabile

"anche sotto il profilo disciplinare, ma questo aspetto attiene evidentemente a ogni lavoratore, in particolare in questo caso non alcuna conseguenza, come già detto, sull'inquadramento .
Pertanto, risultato corretto l'inserimento della lavoratrice nel quarto livello, il ricorso deve essere rigettato .
La natura squisitamente interpretativa della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.
Ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa
Respinge il ricorso;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Torino, 17.11.2020

Il Giudice

COMMENTO

UILTuCS - Alla fine il Giudice conclude che la figura di cuoco più adatta alla ricorrente è quella citata nel 4° livello *"cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina"*

DOTT. ULPIANO - Questa è una colossale stupidaggine. Questa figura non a caso è inserita appena dopo il cuoco capo partita, in quanto una cucina organizzata in partite e una equivalente che per scelta organizzativa non lo sia, conta sulle medesime professionalità. Non a caso a seguire la figura del cuoco capo partita, come se la scrittura contrattuale continuasse lo stesso periodo, è scritto che è dello stesso livello il cuoco *"che operi in una o più partite in una cucina non organizzata in partite"*. Non ci va una scienza e chissà quale conoscenza per evincere che in entrambi i casi si tratta di cucine grandi in cui operano più cuochi. Solo cucine complesse possono essere organizzate in partite e rispetto a quelle non organizzate in partite sono distinte solo per la loro diversa organizzazione del lavoro e non per la loro diversa dimensione o complessità, tanto che per la seconda sono individuati cuochi che sovraintendano a una o più partite, non certo un cuoco unico in cucina.

UILTuCS - Perché dott. Ulpiano esclude che questo profilo possa far riferimento anche all'unico cuoco della cucina?

DOTT. ULPIANO - In parte perché si evince con chiarezza da quanto ho appena finito di dire, poi in base alla conoscenza dell'organizzazione delle cucine, infine per una semplice banale evidenza, IL CUOCO UNICO E' CITATO CON CHIAREZZA AL 3° LIVELLO; qualora la parti contraenti avessero voluto prevedere un cuoco unico o unico cuoco che dir si voglia, al 4° livello, lo avrebbero scritto con chiarezza, proprio per contrapporlo alla chiarezza con cui è citato il cuoco unico al 3° livello ed evitare così che i Giudici facessero confusione.

UILTuCS - Appunto Dottore, non è che il Contratto crea confusione sulle attribuzioni dei livelli e sull'identificazione delle professionalità?

DOTT. ULPIANO – Ma va; in merito ai livelli dei cuochi è chiarissimo, solo chi non vuol vedere non vede. In fondo le caratteristiche per attribuzione dei livelli sono semplicissime da comprendere:

- Il 2° livello, CAPO CUOCO, ha responsabilità di coordinamento di altri cuochi (1) e risponde alla committenza/utenza della bontà del cucinato (2) (due responsabilità esogene);
- Il 3° livello CUOCO UNICO non ha responsabilità di coordinamento di altri cuochi (-), ma risponde alla committenza/utenza della bontà del cucinato (1) (una responsabilità esogena);
- Il 3° livello SOTTO CAPO CUOCO condivide in modo attenuato le responsabilità del capo cuoco (1) (½ + ½ responsabilità esogene);
- Il 4° livello CUOCO CAPO PARTITA o di PIU' PARTITE essendo figura operante in cucina complessa con più cuochi, in cui è quindi necessariamente presente un capo cuoco non ha alcuna responsabilità esogena, risponde del suo operato al capo cuoco quindi internamente all'impresa (solo responsabilità professionali endogene).

CONCLUSIONI

UILTuCS – Con la Sua spiegazione sembra tutto molto chiaro, ma allora perché alcuni Giudici non riescono a leggere come si deve le norme contrattuali?

DOTT. ULPIANO – In alcuni casi perché non conoscendo le organizzazioni del lavoro dei settori per i quali sono stipulati i contratti, hanno difficoltà nel calare le norme nelle realtà delle imprese; i contratti sono molti, i settori anche e le imprese ancora di più ed i Giudici del Lavoro sono sempre gli stessi per l'insieme del mondo del lavoro.

UILTuCS – Capisco, ma se così è e dovendo in fondo far applicare ciò che le parti contraenti hanno convenuto e non altro, perché non chiedono alle parti di spiegare quale era la loro volontà nel pattuire e scrivere una norma? Cosa che raramente i Giudici fanno ed il rischio è che il contratto ne risulti alterato, quasi riscritto ex novo dai Giudici stessi, disconoscendo la volontà delle parti firmatarie. Un abuso giuridico.

DOTT. ULPIANO – In effetti è vero, alcuni Giudici lo fanno per saccenza e per la poca considerazione che hanno per le parti sociali contraenti, inoltre così facendo stabiliscono il primato della discrezionalità del Giudice, nonché orientare il mondo del lavoro anche sul piano economico.

UILTuCS – Ma questo ruolo non rientra nella disponibilità del potere giudiziario, il nostro ordinamento giudiziario basato sul civil law assegna al Giudice il compito d'essere la bocca della legge e non essere una sorta di legislatore neanche troppo occulto, con il potere di creare nuove norme volute solo da lui, soprattutto in materia di contratti i cui contenuti sono leggi per le parti contraenti e da loro volute. Il Giudice dovrebbe limitarsi a verificare quale era all'atto della pattuizione e stipula della norma la volontà delle parti contraenti in caso di controversia tra loro ed a maggior ragione in caso di controversia tra i loro rappresentati come capita nella stragrande maggioranza dei casi e non di riscrivere lui le norme pattuite, alterando gli equilibri economici e di potere tra le parti stesse e tra i loro rappresentati (tra Imprese e Lavoratrici, Lavoratori).

DOTT. ULPIANO – Che dire.....io sono un fondatore del diritto romano dal quale scaturisce il modello giuridico del civil law, posso solo dire che ogni tanto ciò che hai sinteticamente ricordato tu UILTuCS occorrerebbe ricordarlo anche ai Giudici, in modo democratico, con rispetto, ma anche manifesto.

UILTuCS – GRAZIE DOTTORE, ALLA PROSSIMA.

DOTT. ULPIANO – PIU' CHE VOLENTIERI, SE SI PUO' DARE UNA MANO ALLA GIUSTIZIA.